



# COMUNE DI ABBASANTA

Provincia di Oristano

Via Garibaldi, 144 - C.A.P. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50

Sito web: [www.comune.abbasanta.or.it](http://www.comune.abbasanta.or.it) - E-mail: [protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it)

## ORDINANZA N. 09 del 22 febbraio 2019

**Oggetto:** disciplina della circolazione stradale nella strada comunale "S'Istrada 'e Bosa" nel tratto compreso tra la località "S'Olia" e la località "Tragada".

### Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza

Vista la relazione prot. 855 del 22.02.2019, redatta da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale nella quale si informa il sig. Sindaco delle seguenti condizioni della strada comunale "S'Istrada 'e Bosa" nel tratto compreso tra la località "S'Olia" e la località "Tragada": *"nel tratto in oggetto, sono presenti numerose buche e avvallamenti, causati oltre che dalla normale usura del tappeto di asfalto e alle intemperie, anche e soprattutto dalla alta presenza di mezzi pesanti che transitano quotidianamente in detta strada; si rende pertanto necessario, al fine di tutelare la pubblica incolumità e a salvaguardia del manufatto stesso, imporre una limitazione di massa per i carichi circolanti. Considerato che l'Art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera B) del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, (Nuovo Codice della Strada e s.m.i), conferisce all'Ente Proprietario della Strada di disporre con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione all'esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle strade medesime e valutato che il limite di 14 tonnellate di peso, costituisce valore cautelativo tale da rendere il transito compatibile con le caratteristiche statiche attuali del manufatto stradale, si propone di fissare, a titolo cautelativo, il divieto di transito sul suddetto tratto di strada ai veicoli aventi una massa effettiva (totale) superiore a 140 quintali (14 tonnellate) ad eccezione di quelli adoperati per il rifornimento e/o trasporto di prodotti, alimenti e/o cose destinate al benessere degli animali delle aziende agricole presenti nel tratto di strada interessato. Si può valutare la possibilità di deroga, avuto riguardo a particolari motivazioni o necessità di lavoro, previa specifica preventiva autorizzazione e adeguata cauzione a tutela del Comune per eventuali possibili danni"*.

Considerata la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale, disciplinare in modo diverso dal passato la circolazione stradale nella strada comunale "S'Istrada 'e Bosa" nel tratto compreso tra la località "S'Olia" e la località "Tragada", ed in particolare, mediante istituzione del divieto di transito **ai veicoli aventi una massa effettiva (totale) superiore a 140 quintali** (14 tonnellate) ad eccezione di quelli adoperati per il rifornimento e/o trasporto di prodotti, alimenti e/o cose destinate al benessere degli animali delle aziende agricole presenti nel tratto di strada interessato.

Ritenuto necessario provvedere, al fine di evitare che possano "formarsi" insidie e trabocchetti idonei a cagionare danni, anche significativi, ai cittadini o danni a veicoli.

Considerato inoltre che la sicurezza delle persone e delle cose, in termini di circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e che i provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della sicurezza e al rispetto della legge stradale.

Avute presenti le caratteristiche della strada interessata, dei sensi di marcia e del traffico.

Ritenuto che a tutela dell'integrità del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso ai provvedimenti di seguito indicati;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e s.m.i.

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.

Visto il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06/10/2015 avente ad oggetto: riorganizzazione degli Uffici e Servizi Comunali – riparto dei procedimenti fra Servizi – direttive, e ss.mm.ii.

Visto il decreto del sig. Sindaco n. 01 del 02.01.2019 con cui viene affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## ORDINA

Con decorrenza immediata,

**l'istituzione** nella strada comunale "S'Istrada 'e Bosa" nel tratto compreso tra la località "S'Olia" e la località "Tragada", comprese tutte le rispettive diramazioni, del **divieto di transito ai veicoli aventi una massa effettiva (totale) superiore a 140 quintali** (14 tonnellate).

Sono esclusi dal divieto:

- i veicoli adoperati per il rifornimento e/o trasporto di prodotti, alimenti e/o cose destinate al benessere degli animali delle aziende presenti nel tratto di strada interessato.
- i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni;
- i veicoli dei consorzi di Bonifica e Aziende di gestione e erogazione di pubblici servizi (Azienda Poste, Telefoni, Gas, Enel, Rai-TV e della stampa);
- veicoli appartenenti al Ministero di Grazia e Giustizia;
- veicoli adibiti a servizi di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Corpo Forestale e altre forze di Polizia, Forze Armate e di Polizia Giudiziaria. Sono a queste equiparate le Guardie Giurate appartenenti ad Istituti di Vigilanza privata debitamente riconosciuti e con veicoli contrassegnati da emblemi dell'Istituto di appartenenza;
- veicoli specificatamente adibiti a servizi di soccorso nell'esercizio dei propri compiti;
- veicoli delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e quelli appartenenti ad altri Uffici Pubblici purché di proprietà contrassegnati da emblema della rispettiva amministrazione;
- veicoli con emblema appartenenti ad Aziende o Società le quali svolgono servizi pubblici.

**La validità della presente decorre dopo l'avvenuta realizzazione a regola d'arte della segnaletica stradale.**

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti ad eventuali problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati e disposti successivamente, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

## DEMANDA

All'Ufficio Tecnico Comunale la realizzazione, l'installazione, il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale secondo la normativa vigente.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

A richiesta degli interessati, ai sensi dell'Art. 6, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.), l'Ufficio della Polizia Locale potrà accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli se necessario a specifiche condizioni e cautele.

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, talché tutti possano prenderne visione; venga trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Abbasanta.

Il personale di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

La presente ordinanza abroga le regolamentazioni della circolazione stradale sul tratto interessato previsto dalle precedenti.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada, fatta salva la responsabilità per il ripristino di ogni danno provocato alle infrastrutture stradali e ai relativi impianti. Sulle suddette strade comunali potrà essere consentito il transito a veicoli che superino i limiti imposti dalla presente ordinanza, avuto riguardo a particolari motivazioni o necessità di lavoro, previa specifica preventiva autorizzazione in deroga e adeguata cauzione a tutela del Comune per eventuali possibili danni.

## AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà

essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Abbasanta, 22.02.2019

Il Responsabile Servizio Tecnico e Vigilanza  
F.to Arch. Gianfranco Sedda

La presente copia è conforme all'originale